



---

*Commissione giuridica*

---

**2017/0358(COD)**

27.4.2018

# **PROGETTO DI PARERE**

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2013/36/UE e 2014/65/UE  
(COM(2017)0791 – C8-0452/2017 – 2017/0358(COD))

Relatore per parere: Kostas Chrysogonos

PA\_Legam

## EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

### Emendamento 1

#### Proposta di direttiva Considerando 3

##### *Testo della Commissione*

(3) Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e nel miglior interesse dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento. ***La vigilanza prudenziale dovrebbe anche mirare a evitare un indebito onere amministrativo per le imprese di investimento.***

##### *Emendamento*

(3) Una vigilanza prudenziale solida dovrebbe assicurare una gestione delle imprese di investimento ordinata e nel miglior interesse dei clienti. Si dovrebbe tenere conto del fatto che le imprese di investimento e i loro clienti possono potenzialmente esporsi a rischi eccessivi e si dovrebbero considerare i diversi gradi di rischio assunto e posto dalle imprese di investimento.

Or. en

### Emendamento 2

#### Proposta di direttiva Considerando 16

##### *Testo della Commissione*

(16) Per garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/--- IFR], gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per assicurarne l'effetto dissuasivo, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate, ***tranne in determinate circostanze ben definite.*** Per

##### *Emendamento*

(16) Per garantire il rispetto degli obblighi di cui alla presente direttiva e al [regolamento (UE) ---/--- IFR], gli Stati membri dovrebbero prevedere sanzioni amministrative e altre misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive. Per assicurarne l'effetto dissuasivo, le sanzioni amministrative dovrebbero essere pubblicate. Per consentire loro di prendere decisioni

consentire loro di prendere decisioni informate riguardo alle opzioni di investimento, clienti e investitori dovrebbero avere accesso alle informazioni in materia di sanzioni e misure amministrative imposte alle imprese di investimento.

informate riguardo alle opzioni di investimento, clienti e investitori dovrebbero avere accesso alle informazioni in materia di sanzioni e misure amministrative imposte alle imprese di investimento.

Or. en

### Emendamento 3

#### Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 2 – lettera a

##### *Testo della Commissione*

(a) le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate e affidabili con le altre parti del SEVIF;

##### *Emendamento*

(a) le autorità competenti, in qualità di parti del SEVIF, cooperino con fiducia e nel pieno rispetto reciproco, in particolare garantendo uno scambio di informazioni adeguate, affidabili **ed esaustive** con le altre parti del SEVIF;

Or. en

### Emendamento 4

#### Proposta di direttiva Articolo 6 – comma 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) le autorità competenti **facciano tutto il possibile per attenersi** agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall'ABE a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup> e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>;

##### *Emendamento*

(c) le autorità competenti **si attengano** agli orientamenti emanati e alle raccomandazioni formulate dall'ABE a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>38</sup> e per rispondere alle segnalazioni e alle raccomandazioni emesse dal Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>39</sup>;

---

<sup>38</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

---

<sup>38</sup> Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

<sup>39</sup> Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Or. en

## Emendamento 5

### Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. La Commissione aggiorna, mediante atti *di esecuzione*, l'importo del capitale iniziale di cui ai paragrafi da 1 a 3, al fine di tenere conto delle evoluzioni in campo economico e monetario. *Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.*

#### *Emendamento*

4. La Commissione aggiorna, mediante atti *delegati*, l'importo del capitale iniziale di cui ai paragrafi da 1 a 3, al fine di tenere conto delle evoluzioni in campo economico e monetario.

Or. en

## Emendamento 6

### Proposta di direttiva Articolo 9 – comma 1

*Testo della Commissione*

Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende **uno o più** degli elementi di cui all'articolo 9 del [regolamento (UE) ---/---- IFR].

*Emendamento*

Il capitale iniziale delle imprese di investimento comprende **almeno due** degli elementi di cui all'articolo 9 del [regolamento (UE) ---/---- IFR].

Or. en

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 5**

*Testo della Commissione*

5. Se non concordano con le misure delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono deferire la questione all'ABE, la quale agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione entro un mese.

*Emendamento*

5. Se non concordano con le misure delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, le autorità competenti dello Stato membro d'origine possono deferire la questione all'ABE, la quale agisce conformemente alla procedura di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Qualora agisca conformemente a tale articolo, l'ABE adotta una decisione **quanto prima e comunque** entro un mese.

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva  
Articolo 11 – paragrafo 8**

*Testo della Commissione*

8. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro [**nove** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

*Emendamento*

8. L'ABE presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di cui ai paragrafi 6 e 7 entro [**sei** mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

## Emendamento 9

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 1 – comma 2

##### *Testo della Commissione*

Le informazioni riservate che tali autorità e persone ricevono nell'esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate **soltanto** in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale.

##### *Emendamento*

Le informazioni riservate che tali autorità e persone ricevono nell'esercizio delle loro attribuzioni possono essere comunicate in forma sommaria o aggregata, a condizione che non sia possibile identificare le imprese di investimento o le persone, fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale.

Or. en

## Emendamento 10

### Proposta di direttiva

#### Articolo 13 – paragrafo 4

##### *Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti possono scambiarsi informazioni riservate ai fini del paragrafo 2, possono indicare esplicitamente in che modo le informazioni devono essere trattate **e possono vietarne espressamente qualsiasi ulteriore trasmissione.**

##### *Emendamento*

4. Le autorità competenti possono scambiarsi informazioni riservate ai fini del paragrafo 2 **e** possono indicare esplicitamente in che modo le informazioni devono essere trattate.

Or. en

## Emendamento 11

### Proposta di direttiva

#### Articolo 15 – comma 1 – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla

##### *Emendamento*

Gli Stati membri dispongono che qualsiasi persona abilitata conformemente alla

direttiva 2006/43/CE<sup>40</sup> e che eserciti presso un'impresa di investimento gli incarichi di cui all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE<sup>41</sup> o all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un'impresa che abbia stretti legami con l'impresa di investimento, e che:

---

<sup>40</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

<sup>41</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

direttiva 2006/43/CE<sup>40</sup> e che eserciti presso un'impresa di investimento gli incarichi di cui all'articolo 73 della direttiva 2009/65/CE<sup>41</sup> o all'articolo 34 della direttiva 2013/34/UE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare **quanto più** tempestivamente **possibile** alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti tale impresa di investimento o un'impresa che abbia stretti legami con l'impresa di investimento, e che:

---

<sup>40</sup> Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

<sup>41</sup> Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

Or. en

## Emendamento 12

### Proposta di direttiva

#### Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

(d) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al **10 %** del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per

##### *Emendamento*

(d) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino al **20%** del fatturato netto totale annuo, compreso il reddito lordo consistente in interessi e proventi assimilati, proventi su azioni, quote ed altri titoli a reddito variabile o fisso e proventi per

commissioni o provvigioni dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;

commissioni o provvigioni dell'impresa nell'esercizio finanziario precedente;

Or. en

### Emendamento 13

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 16 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

###### *Testo della Commissione*

(e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino **al doppio dell'**importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;

###### *Emendamento*

(e) nel caso di una persona giuridica, sanzioni amministrative pecuniarie fino **a cinque volte l'**importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, qualora sia possibile determinarli;

Or. en

### Emendamento 14

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 17 – comma 1 – lettera b – punto iv

###### *Testo della Commissione*

iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone **che accettano di essere ascoltate** allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

###### *Emendamento*

iv) organizzare audizioni per ascoltare altre persone **interessate** allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all'oggetto dell'indagine;

Or. en

### Emendamento 15

#### Proposta di direttiva

##### Articolo 18 – paragrafo 3 – lettera c

*Testo della Commissione*

(c) la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato ***all'impresa di investimento o*** alle persone fisiche coinvolte.

*Emendamento*

(c) la pubblicazione arrecherebbe un danno sproporzionato alle persone fisiche coinvolte.

Or. en

**Emendamento 16**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 18 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Gli Stati membri e le autorità competenti assicurano che le sanzioni e misure amministrative imposte a norma dell'articolo 16 siano pubblicate sul sito web dell'impresa di investimento cui è irrogata la sanzione.***

Or. en

**Emendamento 17**

**Proposta di direttiva**

**Articolo 19 – comma 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

Le autorità competenti informano l'ABE delle sanzioni e delle misure amministrative imposte a norma dell'articolo 16, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L'ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata regolarmente.

Le autorità competenti informano l'ABE delle sanzioni e delle misure amministrative imposte a norma dell'articolo 16, di eventuali ricorsi contro tali sanzioni e misure e del relativo esito. L'ABE mantiene una banca dati centrale delle sanzioni e delle misure amministrative che le sono comunicate, al solo fine dello scambio di informazioni tra autorità competenti. Tale banca dati è accessibile esclusivamente alle autorità competenti ed è aggiornata regolarmente *e*

*comunque non meno di due volte l'anno.*

Or. en

## **Emendamento 18**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 20 – paragrafo 1 – lettera d**

##### *Testo della Commissione*

(d) disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all'impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

##### *Emendamento*

(d) disposizioni chiare che garantiscano la riservatezza in tutti i casi con riguardo alla persona che segnala le violazioni commesse in seno all'impresa di investimento, salvo che la comunicazione di tali informazioni sia richiesta dalla normativa nazionale **e strettamente necessaria** nel contesto di ulteriori indagini o successivi procedimenti giudiziari.

Or. en

## **Emendamento 19**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 23 – paragrafo 4 – comma 2**

##### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento soggette alla presente sezione ne attuino le disposizioni nelle loro filiazioni che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del [regolamento (UE) ---/---- IFR], incluso nelle filiazioni stabilite in paesi terzi, **a meno che l'impresa madre nell'Unione possa dimostrare alle autorità competenti che l'applicazione della presente sezione è illecita a norma del diritto del paese terzo in cui la filiazione è stabilita.**

##### *Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento soggette alla presente sezione ne attuino le disposizioni nelle loro filiazioni che sono enti finanziari ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 13, del [regolamento (UE) ---/---- IFR], incluso nelle filiazioni stabilite in paesi terzi.

Or. en

## Emendamento 20

### Proposta di direttiva

#### Articolo 28 – paragrafo 1 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

(c) la politica di remunerazione prevede misure intese a **evitare** i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un'assunzione prudente di rischio;

##### *Emendamento*

(c) la politica di remunerazione prevede misure intese a **impedire** i conflitti di interessi, incoraggia una condotta responsabile delle imprese e promuove la consapevolezza dei rischi e un'assunzione prudente di rischio;

Or. en

## Emendamento 21

### Proposta di direttiva

#### Articolo 28 – paragrafo 2

##### *Testo della Commissione*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri assicurano che nelle loro politiche di remunerazione le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva, tenendo conto delle attività dell'impresa di investimento e dei rischi associati, nonché dell'impatto che le diverse categorie di soggetti di cui al paragrafo 1 hanno sul profilo di rischio dell'impresa di investimento.

##### *Emendamento*

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera i), gli Stati membri assicurano che nelle loro politiche di remunerazione le imprese di investimento stabiliscano rapporti adeguati tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione complessiva, tenendo conto delle attività dell'impresa di investimento e dei rischi associati, nonché dell'impatto che le diverse categorie di soggetti di cui al paragrafo 1 hanno sul profilo di rischio dell'impresa di investimento. **La componente variabile della remunerazione non supera il 50 % della componente fissa.**

Or. en

## Emendamento 22

### Proposta di direttiva

#### Articolo 29 – comma 1

*Testo della Commissione*

Gli Stati membri assicurano che, quando un'impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE, **si applichino le seguenti prescrizioni:**

**(a) quando la componente variabile della remunerazione è incompatibile con il mantenimento di una solida base di capitale dell'impresa di investimento e con la sua uscita tempestiva dalle misure di sostegno finanziario pubblico straordinario, la remunerazione variabile di tutto il personale è limitata a una quota dei ricavi netti;**

**(b) le imprese di investimento fissano limiti alla remunerazione dei membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento;**

**(c) l'impresa di investimento versa una remunerazione variabile ai membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento solo se tale remunerazione è stata approvata dall'autorità competente.**

*Emendamento*

Gli Stati membri assicurano che, quando un'impresa di investimento beneficia di un sostegno finanziario pubblico straordinario quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, punto 28, della direttiva 2014/59/UE, **il pagamento di qualunque tipo di remunerazione variabile sia vietato.**

Or. en

**Emendamento 23**

**Proposta di direttiva  
Articolo 29 – comma 2**

*Testo della Commissione*

**Ai fini della lettera c), le autorità competenti approvano il pagamento della remunerazione variabile ai membri dell'organo di gestione dell'impresa di investimento solamente in circostanze eccezionali.**

*Emendamento*

**soppresso**

Or. en

## Emendamento 24

### Proposta di direttiva

#### Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera j – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(j) almeno il **50** % della remunerazione variabile consiste in uno dei seguenti strumenti:

##### *Emendamento*

(j) almeno il **60** % della remunerazione variabile consiste in uno dei seguenti strumenti:

Or. en

## Emendamento 25

### Proposta di direttiva

#### Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera k

##### *Testo della Commissione*

(k) almeno il **40** % della remunerazione variabile è differito su un periodo ***che va da tre a*** cinque anni, ***come opportuno, in funzione del ciclo economico dell'impresa di investimento, della natura delle sue attività e dei rischi che sostiene e delle attività svolte dal soggetto in questione;*** nel caso di una remunerazione variabile ***di importo particolarmente elevato***, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il **60** %;

##### *Emendamento*

(k) almeno il **60** % della remunerazione variabile è differito su un periodo ***di*** cinque anni; nel caso di una remunerazione variabile ***che raggiunge il livello massimo consentito a norma dell'articolo 28, paragrafo 2***, invece, la parte della remunerazione variabile differita è pari ad almeno il **70** %;

Or. en

## Emendamento 26

### Proposta di direttiva

#### Articolo 30 – paragrafo 1 – lettera l – parte introduttiva

##### *Testo della Commissione*

(l) la remunerazione variabile è ridotta ***fino*** al 100 % quando i risultati finanziari dell'impresa di investimento sono inferiori

##### *Emendamento*

(l) la remunerazione variabile è ridotta al 100 % quando i risultati finanziari dell'impresa di investimento sono inferiori

alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:

alle attese o negativi, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione, sulla base di criteri stabiliti dalle imprese di investimento che riguardano, in particolare, le situazioni in cui il soggetto in questione:

Or. en

## **Emendamento 27**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 30 – paragrafo 4 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

(a) un'impresa di investimento il cui valore delle attività sia, in media, pari o inferiore a **100** milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario in questione;

##### *Emendamento*

(a) un'impresa di investimento il cui valore delle attività sia, in media, pari o inferiore a **50** milioni di EUR nel quadriennio immediatamente precedente l'esercizio finanziario in questione;

Or. en

## **Emendamento 28**

### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 31 – paragrafo 2**

##### *Testo della Commissione*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti godano dei poteri necessari a garantire che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell'impresa di investimento interessata e che devono essere adottate dall'organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell'organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell'impresa di investimento in questione. Ove il diritto nazionale preveda la

##### *Emendamento*

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti godano dei poteri necessari a garantire che il comitato per le remunerazioni sia responsabile della preparazione delle decisioni in materia di remunerazioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio dell'impresa di investimento interessata e che devono essere adottate dall'organo di gestione. Il presidente e i membri del comitato per le remunerazioni sono membri dell'organo di gestione che non svolgono alcuna funzione esecutiva nell'impresa di investimento in questione. Ove il diritto nazionale preveda la

rappresentanza dei lavoratori nell'organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende **uno o più** rappresentanti dei lavoratori.

rappresentanza dei lavoratori nell'organo di gestione, il comitato per le remunerazioni comprende **diversi** rappresentanti dei lavoratori.

Or. en

## Emendamento 29

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 3

#### *Testo della Commissione*

3. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, **emana orientamenti** sull'applicazione di solide politiche in materia di remunerazione. Tali **orientamenti** tengono conto almeno delle prescrizioni di cui agli articoli da 28 a 31 e dei principi relativi a sane politiche in materia di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

#### *Emendamento*

3. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, **definisce progetti di norme tecniche di regolamentazione vincolanti** sull'applicazione di solide politiche in materia di remunerazione. Tali **norme** tengono conto almeno delle prescrizioni di cui agli articoli da 28 a 31 e dei principi relativi a sane politiche in materia di remunerazione enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE della Commissione<sup>43</sup>.

---

<sup>43</sup> Raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22).

Or. en

## Emendamento 30

### Proposta di direttiva Articolo 32 – paragrafo 4

#### *Testo della Commissione*

4. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti le

#### *Emendamento*

4. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta, le imprese di investimento forniscano alle autorità competenti le

informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per impresa di investimento che sono retribuite con **1 milione di** EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di **1 milione di** EUR, comprese le informazioni concernenti le loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e **i principali elementi di** stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all'ABE, che le pubblica su base **aggregata** per Stato membro d'origine in un formato comune di segnalazione. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, **può predisporre** orientamenti volti ad agevolare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

informazioni concernenti il numero delle persone fisiche per impresa di investimento che sono retribuite con **500 000** EUR o più per esercizio finanziario, nella fascia di remunerazione di **500 000** EUR, comprese le informazioni concernenti le loro responsabilità professionali, le aree di attività interessate e stipendio, bonus, gratifiche a lungo termine e versamenti pensionistici. Le autorità competenti trasmettono tali informazioni all'ABE, che le pubblica su base **disaggregata** per Stato membro d'origine/**ospitante** in un formato comune di segnalazione. L'ABE, in consultazione con l'ESMA, **predispone** orientamenti volti ad agevolare l'attuazione del presente paragrafo e a garantire la coerenza delle informazioni raccolte.

Or. en

## Emendamento 31

### Proposta di direttiva

#### Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera g

##### *Testo della Commissione*

(g) esigere che le imprese di investimento **limitino** la componente variabile della remunerazione **espressa in percentuale dei ricavi netti**, quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

##### *Emendamento*

(g) esigere che le imprese di investimento **sospendano** la componente variabile della remunerazione quando questa è incompatibile con il mantenimento di una solida base patrimoniale;

Or. en

## Emendamento 32

### Proposta di direttiva

#### Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Ai fini della lettera j), le autorità competenti possono imporre alle imprese di investimento obblighi di segnalazione supplementari o più frequenti solo se le informazioni da comunicare non costituiscono una duplicazione ed è soddisfatta una delle seguenti condizioni:*

*soppresso*

*(a) è soddisfatta una delle condizioni di cui all'articolo 35, lettere a) e b);*

*(b) l'autorità competente ritiene necessario raccogliere le prove di cui all'articolo 35, lettera b).*

Or. en

### **Emendamento 33**

#### **Proposta di direttiva**

#### **Articolo 36 – paragrafo 2 – comma 3**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Le informazioni sono considerate una duplicazione se l'autorità competente ha già a disposizione informazioni identiche o sostanzialmente identiche, sia nel caso un cui tali informazioni possano essere prodotte dall'autorità competente sia nel caso in cui possano essere ottenute, dalla stessa autorità competente, con mezzi diversi dall'obbligo di comunicazione da parte dell'impresa di investimento. Se le informazioni sono a disposizione dell'autorità competente in un formato o con un livello di granularità diversi da quelli delle informazioni aggiuntive da comunicare e la differenza in termini di formato o di livello di granularità non le impedisce di produrre informazioni sostanzialmente simili, l'autorità competente non richiede le informazioni aggiuntive.*

*soppresso*

## Emendamento 34

### Proposta di direttiva Articolo 40 – comma 1 – lettera c

#### *Testo della Commissione*

(c) esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno, ***integralmente o mediante riferimento a informazioni equivalenti***, la descrizione della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.

#### *Emendamento*

(c) esigere dalle imprese madri che pubblichino una volta l'anno la descrizione ***completa*** della loro struttura giuridica e di governance e della struttura dell'organizzazione del gruppo di imprese di investimento, conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, della presente direttiva e all'articolo 10 della direttiva 2014/65/UE.

Or. en

## Emendamento 35

### Proposta di direttiva Articolo 54 – paragrafo 2

#### *Testo della Commissione*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 33, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo ***indeterminato*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

#### *Emendamento*

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, all'articolo 27, paragrafo 3, e all'articolo 33, paragrafo 6, è conferito alla Commissione per un periodo ***di 5 anni*** a decorrere dal [data di entrata in vigore della presente direttiva].

Or. en

## Emendamento 36

### Proposta di direttiva Articolo 55 – comma 1

*Testo della Commissione*

La modifica del livello del capitale iniziale previsto all'articolo **8 e all'articolo** 11, paragrafo 7, al fine di tenere conto dell'evoluzione in ambito economico e monetario è adottata mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

*Emendamento*

La modifica del livello del capitale iniziale previsto all'articolo 11, paragrafo 7, al fine di tenere conto dell'evoluzione in ambito economico e monetario è adottata mediante atti di esecuzione secondo la procedura di esame di cui all'articolo 56, paragrafo 2.

Or. en